

AGGIORNAMENTO DEL VOLUME N. 62 ED. 2011
CONSULENTE DEL LAVORO
PROGRAMMA COMPLETO PER LA PROVA ORALE

Con la **L. 14-9-2011, n. 148** è stato convertito con modifiche il **D.L. 13 agosto 2011, n. 138**, recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», cd. **manovra bis 2011**.

Di seguito, si illustrano le modifiche introdotte in sede di conversione concernenti istituti e argomenti trattati nel volume n. 62 ed. 2011 per la prova orale di abilitazione alla professione di consulente del lavoro.

I testi di seguito riportati si intendono a *rettifica* ed *integrazione* delle **schede** sulla **manovra bis 2011** riportate in calce alle varie parti del volume.

• **Gli interventi in materia di Diritto del Lavoro**

1. Spostamento delle festività relative al Santo Patrono

Nel testo definitivo della **manovra bis 2011** (**L. 14-9-2011, n. 148** di conv. D.L. 138/2011) *non sono più soggette a spostamento in altra data le festività civili del 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno*.

Permane, invece, la disposizione per cui le festività dei *Santi Patroni*, a partire dal 2012, possono essere *anticipate* al venerdì precedente o rinviate al lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o *coincidere con tale domenica* (art. 1, co. 24, D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011).

2. Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

Con la conversione della cd. **manovra bis 2011 (L. 14-9-2011, n. 148** di conv. D.L. 138/2011) è stata parzialmente emendata la norma (art. 8) in materia di *contrattazione di prossimità*.

In particolare sono individuati i *soggetti collettivi* che possono stipulare i contratti di livello aziendale o territoriale per la definizione di *intese* finalizzate «alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività». Sono abilitate le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano *territoriale*, oltre che nazionale, e le loro *rappresentanze sindacali* operanti in azienda nel rispetto però di quanto previsto *dalla legislazione e dagli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011*.

Viene inoltre stabilito che le intese sono *vincolanti per tutti i lavoratori* interessati se sottoscritte sulla base di un *criterio maggioritario* e soprattutto viene ampliato il potere dispositivo della contrattazione aziendale e territoriale poiché le intese stipulate in tale sede possono *derogare anche le disposizioni di legge e le regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro*, avendo come unico limite il *rispetto della Costituzione*, nonché i *vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro*.

Sono sottratti alle intese derogatorie materie quali — oltre che il *licenziamento discriminatorio* e il *licenziamento della lavoratrice* in concomitanza del *matrimonio* — il licenziamento della lavoratrice *dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, e fino ad un anno di età del bambino*, il licenziamento *causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale*, per la *malattia del bambino* e in caso di *adozione o affidamento*.

3. Regime delle compensazioni ai fini del collocamento dei disabili

Viene confermato il regime delle *compensazioni* già previsto nella prima stesura della **manovra economica bis 2011**, per cui i datori di lavoro privati che occupano personale in più unità produttive e le imprese facenti parte di un gruppo possono assumere un numero maggiore di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato ex L. 68/1999 *compensando automaticamente* il minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive (o nelle altre aziende del gruppo) (art. 9 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011).

4. Fondi interprofessionali per la formazione continua

È inalterata la disposizione della **manovra bis 2011** che destina i Fondi interprofessionali, istituiti a norma dell'art. 118 L. 338/2000 per favorire lo sviluppo della formazione professionale continua, anche *a misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto* (art. 10 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011).

5. Tirocini formativi e di orientamento

Non è stata oggetto di modifiche la norma che disciplina i tirocini formativi e di orientamento non curricolari (stage), per cui sono confermate, la necessità che siano attivati unicamente da soggetti in *possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali e i limiti soggettivi e temporali* al campo di applicazione dei tirocini (al massimo *6 mesi*, salvo eccezioni) (art. 11 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011).

6. Introduzione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

In sede di conversione non sono stati modificati gli artt. *603bis* e *603ter* rispetto al testo originario della **manovra bis 2011** che ne ha disposto l'introduzione nel *codice penale* (art. 12 D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011).

Viene così disciplinato il *reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603bis c.p.), da individuarsi nell'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da *sfruttamento*, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. La sanzione è quella della reclusione da 5 a 8 anni e della multa da p 1.000 a p 2.000 per ciascun lavoratore reclutato. Sono inoltre previste *pene accessorie* (603ter c.p.) e aggravanti specifiche che comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà.

• Gli interventi in materia di Legislazione sociale

A fronte delle diverse ipotesi prefigurate durante l'iter di approvazione della **manovra bis 2011 (L. 14-9-2011, n. 148** di conv. del D.L. 138/2011), il principale intervento in campo previdenziale riguarda l'**elevazione dell'età pensionabile per le lavoratrici del settore privato**, stabilita dalla manovra economica 2011 (D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011).

Il requisito anagrafico *ordinario* per l'accesso alla pensione di vecchiaia è attualmente pari a *60 anni*, mentre per gli uomini è pari a 65 anni.

L'elevazione dell'attuale età pensionabile, per tutte le lavoratrici dipendenti ed autonome del settore privato, sarebbe dovuta iniziare dal 1°-1-2020 per raggiungere la parificazione con l'età pensionabile degli uomini (65 anni) nel 2032. Sennonché, per effetto della manovra bis 2011, l'inizio della progressione è stata **anticipata al 1°-1-2014** e si completerà già nel **2026** (art. 1, co. 20, D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011).

Agli aumenti stabiliti dalla manovra bis vanno, peraltro, *aggiunti* gli incrementi dell'età pensionabile generati dal *meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita* accertato dall'ISTAT (art. 12, co. 12bis, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010): tali scatti avranno cadenza *triennale* e saranno al massimo pari, per ogni adeguamento, a *3 mesi*.

**NUOVE SCADENZE
PER L'ELEVAZIONE DELL'ETÀ
PENSIONABILE
PER LE LAVORATRICI DEL SETTORE
PRIVATO**

| (art. 1, co. 20, D.L 138/2011 conv. in L. 148/2011) | |
|--|--|
| Dal 1°-1-2014 | l'età pensionabile è elevata di un mese si passa dall'attuale età di <u>60 anni</u> a <i>60 anni + un mese*</i> |
| Dal 1°-1-2015 | l'età pensionabile è elevata di 2 mesi si passa all'età di <i>60 anni + 3 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2016 | l'età pensionabile è elevata di 3 mesi si passa all'età di <i>60 anni + 6 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2017 | l'età pensionabile è elevata di 4 mesi si passa all'età di <i>60 anni + 10 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2018 | l'età pensionabile è elevata di 5 mesi si passa all'età di <i>61 anni + 3 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2019 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>61 anni + 9 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2020 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>62 anni + 3 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2021 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>62 anni + 9 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2022 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>63 anni + 3 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2023 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>63 anni + 9 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2024 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>64 anni + 3 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2025 | l'età pensionabile è elevata di 6 mesi si passa all'età di <i>64 anni + 9 mesi</i> |
| Dal 1°-1-2026 | l'età pensionabile è elevata di 3 mesi si raggiunge l'età di 65 anni |

* L'aumento stabilito per il 2014 si aggiunge al primo scatto dell'età pensionabile, di massimo 3 mesi, che si verificherà nel 2013 per effetto del meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT. Successivamente gli scatti avverranno ogni tre anni in caso di variazione positiva della speranza di vita.

- **Gli interventi in materia di Diritto Tributario**

1. Accertamento: partecipazione dei Comuni

Si incentiva la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento mediante l'attribuzione agli stessi dell'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito del loro intervento nell'attività di accertamento. Con apposito d.P.C.M verranno determinati i criteri e le modalità di pubblicazione sul sito dei comuni dei dati relativi alle dichiarazioni con riferimento a determinate categorie di contribuenti o particolari tipologie di reddito (art. 1, co. 12bis-12quater, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

2. Addizionali IRPEF

È stato spostato al 2012 il termine a decorrere dal quale ciascuna regione può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Cessa, invece, dal 2012 il potere dei Comuni di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. I Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli della legge statale (art. 1, co. 9-11, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

3. Capital gain

Stabilita al 20% la nuova aliquota dell'imposta sostitutiva che colpisce le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate, titoli, certificati di massa, valute oggetto di cessione a termine, metalli preziosi, e quote di organismi di investimento. Tale disposizione scatta per i capital gain realizzati dall'1-1-2012. Le plusvalenze sui titoli di

Stato si computano nella misura del 62,5%. Le minusvalenze si dedurranno dalle relative plusvalenze future limitatamente al 62,5% anziché al 100%. Resta fermo il limite quinquennale per il riporto (art. 2, co. 28-34, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

4. Commissioni tributarie: cause di incompatibilità

L'incompatibilità per coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli che consentono l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se tali soggetti svolgono attività di consulenza o assistenza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Non possono, inoltre, essere componenti delle commissioni tributarie i parenti entro il secondo grado, e non più terzo come previsto dalla precedente disciplina, di coloro che, iscritti in albi professionali esercitano le attività di consulenza o assistenza tributaria (art. 2, co. 35septies, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

5. Condoni e sanatorie

L'Agenzia delle entrate ed Equitalia possono intervenire coattivamente per il recupero delle somme, e relativi interessi, riguardanti i condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002. In caso di mancato pagamento delle suddette somme entro il 31 dicembre 2011, si applica una sanzione del 50% delle stesse e il contribuente sarà sottoposto a controllo per tutti i periodi d'imposta successivi a quelli condonati. È prevista, infine, una proroga di un anno dei termini per l'accertamento ai fini IVA pendenti alla data del 31-12-2011 per coloro che hanno fruito del condono *ex lege* 289 (art. 2, co. 5bis-5ter, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

6. Contributo di solidarietà

Viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo sia superiore a 300 mila euro lordi annui. Il contributo, pari al 3% della parte che eccede i 300 mila euro, si applica dall'01-1-2011 al 31-12-2013 (art. 2, co. 1bis, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

7. Contributo unificato (art. 2, co. 2). È Elevato a 1.500 euro (il precedente importo era di 1.466 euro) l'importo del contributo unificato dovuto nel processo tributario in caso di omissione della dichiarazione sul valore della controversia. Fissato, invece, a 120 euro la misura del contributo dovuto per le controversia di valore indeterminabile (art. 2, co. 2, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

8. Cooperative: riduzione delle agevolazioni

Sono ridotte le agevolazioni a favore delle cooperative con particolare riferimento alle somme destinate a riserve indivisibili. È prevista, inoltre, la partecipazione alla formazione della base imponibile del 10% degli utili netti annuali prima completamente esclusi (art. 2, co. 36bis-36quater, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

9. Detrazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio

Le detrazioni sostenute per la ristrutturazione degli immobili di cui all'art. 1, co. 7 della L. 449/97, non utilizzate in tutto o in parte, possono essere fruite anche dal venditore e non solo, come accadeva con la vecchia normativa, trasferite all'acquirente (art. 2, co. 12bis e 12ter, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

10. Elusione fiscale

Viene sottoposta a tassazione la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari al fine di far emergere quei beni che sono fittiziamente intestati alla società ma che in realtà vengono utilizzate da altri. È prevista, inoltre, l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in uso a soci o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato (art. 2, co. 36terdecies-36duodevicies, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

11. Evasione fiscale

Viene abbassata la soglia dell'imposta evasa ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali così da scoraggiare l'evasione, così come viene stabilito il limite di 3 milioni di euro di imposta evasa o non versata al di sopra della quale non trova applicazione dell'istituto della sospensione della pena (art. 2, co. 36vicies semel e 36vicies bis, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

12. Imprese, artisti e professionisti di piccole-medio dimensioni

Riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro e che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante a condizione che nelle dichiarazioni sui redditi e IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta (art. 2, co. 36vicies bis, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

13. IVA: aliquota al 21%

Aumentata dal 20 al 21% l'aliquota ordinaria dell'IVA. L'aumento si

applica alle operazioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione (art. 2, co. 32bis, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

14. Organismi di investimento collettivo

Gli organismi di investimento collettivo, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, non sono soggetti alle imposte sul reddito (art. 2, co. 15, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

15. Processo tributario

È prevista l'indicazione nel ricorso anche dell'indirizzo della posta elettronica certificata (PEC) la cui mancanza, tuttavia, non costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso. Il ricorrente, inoltre, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione della parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso (art. 2, co. 35quater, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

16. Redditi di capitale

Sui redditi derivanti da contratti sottoscritti fino al 31-12-2011 si applica l'aliquota del 12,5% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31-12-2011. Viene applicata invece la ritenuta del 20% sugli interessi di obbligazioni, titoli simili e cambiali, sui dividendi di partecipazioni non qualificate e sugli interessi bancari.

In tal modo è in sostanza uniformata al 20% la misura della tassazione delle rendite finanziarie che sostituisce quella attuale del 27% sugli interessi sui depositi e conti correnti bancari e quella del 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. La nuova misura scatta sui proventi realizzati a decorrere dall'1-1-2012 (art. 2, co. 6-27, D.L. 148/2011

conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

17. Riduzione dei regimi di esenzione fiscale (art. 1, co. 6). I regimi di esenzione ed esclusione fiscale saranno ridotti del 5% a decorrere dal 2012 (e non più dal 2013) e del 20% a decorrere dal 2013 (e non più dal 2014). Si chiarisce che tale norma non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto i regimi di esclusione e riduzione di cui sopra. In alternativa, inoltre, a tali riduzioni può essere prevista, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote IRPEF (art. 1, co. 6, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

18. Robin hood tax

L'addizionale IRES si applicherà nella misura del 10,5% (prima era del 6,5%) ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (prima si parlava di 25 milioni) e un reddito imponibile superiore al milione di euro. L'addizionale si applicherà, inoltre, anche ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare fotovoltaica o eolica (art. 7 D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

19. Società di comodo

Maggiorata di 10,5 punti l'IRES per le società di comodo. Sono considerate tali anche le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi nonché le società che siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato sulla base dell'art. 30, co. 3, L. 724/94 (art. 2, co. 36quinquies-36duodecies,

D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

20. Studi di settore

Stretta anche sui presupposti richiesti affinché il contribuente, congruo agli studi di settore, non sia sottoposto ad accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria (art. 2, co. 35, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

21. Trasferimenti di denaro all'estero

Istituita una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è pari al 2% dell'importo trasferito per ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. Sono esenti dall'imposta i soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale (art. 2, co. 35octies, D.L. 148/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**).

• **Gli interventi in materia di Diritto Privato**

La legge di conversione della **manovra bis 2011** (D.L. 138/2011 conv. in **L. 14-9-2011, n. 148**) *non* ha modificato la disposizione in materia di trasferimenti di denaro in contante.

Il D.L. 138/2011, infatti, ha introdotto ulteriori *misure restrittive che limitano l'uso del contante* e dei titoli al portatore. La soglia del trasferimento in contante, infatti, è stata riabbassata da **€ 5.000** a **€ 2.500** e, di conseguenza, i pagamenti di fatture, i finanziamenti tra soci e società, i trasferimenti infragruppo, la distribuzione di utili ai soci potranno essere effettuati in contanti solo se i singoli trasferimenti siano inferiori a **€ 2.500**.

Gli *assegni bancari, postali e circolari* di importo superiore a **€ 2.500** dovranno essere emessi con la *clausola di intrasferibilità* e il nome e la ragione sociale del beneficiario.

• **Gli interventi in materia di Diritto Pubblico**

1. Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

A) Trattamento economico dei parlamentari, incompatibilità e riduzione delle spese per i referendum

La **manovra bis 2011** (art. 13 D.L.138/2011 conv. con modif. in **L. 14-9-2011, n. 148**) prevede:

— per i *membri degli organi costituzionali*, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, senza effetti a fini

previdenziali, una *riduzione delle retribuzioni o indennità di carica* superiori a p 90.000 lordi annui in misura del *10%* per la parte eccedente p 90.000 euro e fino a p 150.000, nonché del *20%* per la parte eccedente p 150.000. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a p 90.000 lordi annui;

- per i *parlamentari* che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al *15%* dell'indennità parlamentare, la riduzione dell'indennità in misura del *20%* per la parte eccedente p 90.000 e fino a p 150.000, in misura del *40%* per la parte eccedente p 150.000;
- la determinazione dell'indennità parlamentare sulla base del *tasso di partecipazione ai lavori* delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni;
- ~~l'~~*incompatibilità* della carica di parlamentare con *qualsiasi altra carica pubblica elettiva* di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- un'unica data per la convocazione degli elettori nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un *referendum abrogativo*.

B) Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità

La **manovra bis 2011** (art. 14 D.L.138/2011 conv. con modif. in **L. 148/2011**) prevede, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, una *riduzione del numero massimo dei consiglieri regionali*, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale.

Viene altresì prevista una *riduzione degli emolumenti* dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento;

Come previsto per i parlamentari il trattamento economico dei consiglieri regionali deve essere commisurato all'*effettiva partecipazione* ai lavori del Consiglio regionale.

C) Dimezzamento del numero dei consiglieri e assessori

La **manovra bis 2011** (art. 15 D.L.138/2011 conv. con modif. in **L. 148/2011**) prevede, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, che il *numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali* previsto dalla legislazione vigente sia *ridotto della metà*, con arrotondamento all'unità superiore.

D) Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la **manovra bis 2011** (art. 16 D.L.138/2011 conv. con modif. in **L. 148/2011**) prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti *esercitano obbligatoriamente in forma associata* tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici

loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'*unione di Comuni*.

A ciascuna unione hanno facoltà di *aderire* anche Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti.

Sono affidate all'unione, per conto dei Comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile. I Comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre.

Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori sia di norma *superiore a 5.000 abitanti* ovvero a *3.000 abitanti* qualora i Comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

Gli organi dell'unione sono il *consiglio*, il *presidente* e la *giunta*.

Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

2. Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Nell'ambito della riduzione dei costi degli apparati istituzionali, la **manovra bis 2011** (art. 17 D.L.138/2011 conv. con modif. in **L. 148/2011**) detta alcune modifiche alla L. 30-12-1986, n. 936 relativa al *Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro*.

In particolare, il nuovo art. 2 della L. 936/1986 prevede che il CNEL è composto da *esperti*, da *rappresentanti delle categorie produttive* e da *rappresentanti delle associazioni di promozione sociale* e delle *organizzazioni di volontariato* in numero di 70 oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.